

Autotrasporto merci e logistica - Protocollo per le cooperative di facchinaggio e trasporto

Col Protocollo 15 luglio 2009, Agci- Psl, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi Confcooperative con Fit-Cisl, Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno integrato alcuni articoli del Ccnl 29 gennaio 2005, come rinnovato dall'accordo 18 luglio 2007, con una disciplina specifica per le cooperative di facchinaggio e trasporto. Gli articoli del Ccnl non citati dal protocollo si applicano integralmente.

Le materie di cui agli artt. 4, 5, 14, 21, 31, 48, 49 Parte comune, nonché 1 e 9 Parte speciale, Sezione prima del Ccnl saranno disciplinate da regolamenti interni.

Una tantum

Le cooperative che non abbiano erogato, in tutto o in parte, le somme stabilite dall'accordo 18 settembre 2007 e dall'accordo 11 dicembre 2007, possono erogarle entro il 31 dicembre 2009, a condizione che entro il 30 settembre 2009 presentino alle OO.SS. territoriali un piano di pagamento.

Gli importi corrisposti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 142/2001, secondo forme e modalità individuate dalle assemblee societarie, sono computati fino a concorrenza a copertura delle somme suddette.

Trattamento economico

Entro il 30 settembre 2009 le cooperative dovranno adeguare le retribuzioni a quanto previsto dal Ccnl e dal protocollo in oggetto. Nel caso di retribuzioni eccedenti, non derivanti da accordi sindacali, la differenza costituirà un superminimo, riassorbibile da futuri aumenti contrattuali e dagli adeguamenti relativi alla gradualità (v. *infra*).

Retribuzione mensile

Gli importi mensili del minimo tabellare restano invariati, a decorrere dal 1° marzo 2009, nei seguenti valori:

Livelli	Importi dal 1.3.2009
Q	1.812,83
1	1.702,41
2	1.564,20
3 S	1.412,37
3	1.375,07
4	1.307,66
5	1.247,26
6	1.164,54

Retribuzione giornaliera ed oraria

Gli importi della retribuzione giornaliera ed oraria restano invariati, a decorrere dal 1° marzo 2009, nei valori espressi in tabella.

Il trattamento economico relativo agli istituti contrattuali differiti (13^a, 14^a, permessi, rol, ex festività) è quello di seguito riportato ed è riferito alle cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002:

Livelli	Importi dal 1.3.2009			
	Retribuzione giornaliera	Importi giornalieri istituti contrattuali	Retribuzione oraria	Importi orari istituti contrattuali
Q	82,40	21,53	10,79	2,82
1	77,38	20,22	10,13	2,65
2	71,10	18,57	9,31	2,43
3 S	64,20	16,77	8,41	2,20
3	62,50	16,32	8,18	2,14
4	59,44	15,52	7,78	2,03
5	56,69	14,80	7,42	1,94
6	52,93	13,82	6,93	1,81

Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002, gli istituti contrattuali vengono corrisposti con le seguenti gradualità (*):

- 60% fino al 28 febbraio 2009;
- 70% dal 1° marzo 2009;
- 80% dal 1° ottobre 2009;
- 90% dal 1° aprile 2010;
- 100% dal 1° novembre 2010.

(*) La contrattazione integrativa potrà prevedere tappe di gradualità più brevi.

Trattamento economico per ferie e tfr

Dal 1° luglio 2009 gli importi relativi alle ferie non saranno più compresi nel trattamento conglobato, ma dovranno essere accantonati e corrisposti al momento del godimento delle ferie proporzionalmente maturate.

Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002 i trattamenti economici relativi alle ferie ed al tfr saranno riconosciuti con le seguenti gradualità:

- 60% fino al 28 febbraio 2009;
- 70% dal 1° marzo 2009;
- 80% dal 1° ottobre 2009;
- 90% dal 1° aprile 2010;
- 100% dal 1° novembre 2010.

Orario di lavoro

Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.

In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di 11 e il pagamento delle maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.

Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti al 15 luglio 2009.

Dette cooperative possono fissare la durata dell'orario ordinario in 40 ore settimanali: il numero di permessi sarà conseguentemente elevato a 88 ore annue.

Il periodo di riferimento su cui calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, è pari a 12 mesi.

Apprendistato professionalizzante

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% (*) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.

Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo restando il limite delle 5 unità, la conferma da parte dell'azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità.

(*) Nel 90% non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Qualificazione professionale e durata

Il contratto di apprendistato è ammesso per l'inserimento nel livello 6°.

La durata del contratto non può essere superiore a 36 mesi.

Tale durata opera soltanto per lo svolgimento del primo contratto di apprendistato: qualora l'apprendista cessi dal lavoro prima di aver raggiunto la qualifica e sia successivamente assunto da un'altra cooperativa del settore, anche per mansioni diverse, il nuovo contratto di apprendistato non potrà avere durata superiore a 18 mesi, dedotti i periodi di apprendistato già effettuati presso altre aziende.

Limiti percentuali

Il numero massimo di apprendisti per ogni cooperativa è pari al 20% degli assunti a tempo indeterminato.

Retribuzione

La retribuzione spettante sarà pari al 90% per i primi 18 mesi e al 93% per i restanti.